



Il Presidente della prima sezione penale del tribunale di Milano, Luisa Ponti, mentre legge la sentenza sul processo Sme al Tribunale di Milano. Sotto, Cesare Previti

# La corruzione che avvelena l'Italia

## questa sentenza

Susanna Ripamonti

*Pubblichiamo in queste pagine ampi stralci delle motivazioni della sentenza con cui la prima sezione del tribunale di Milano, presieduta da Luisa Ponti, ha condannato per corruzione gli imputati del processo Sme-Ariosto. Non tutti. Il giudice Filippo Verde, presunto corrotto, è stato assolto, l'ex magistrato Francesco Misiani, coinvolto marginalmente nel processo pure. Prescritta la posizione di figli dell'ex capo dei gip romani Renato Squillante, assolta sua nuora, Olga Savchenko. Condannati per corruzione, senza attenuanti e col massimo della pena, Cesare Previti (5 anni) Squillante (8 anni) e l'avvocato Attilio Pacifico (4 anni) che in tutti questi mesi hanno cantato vittoria, spacciando per un'assoluzione piena, prefigurabile nei prossimi gradi di giudizio, quella che è invece una netta condanna.*

*Chi avrà voglia di avventurarsi nella non facile lettura degli atti potrà capire il senso di questa sentenza a due teste, che ha destato perplessità e incomprensioni e che sicuramente lascia qualche nodo in sospeso, per quanto riguarda la vicenda Sme.*

*Cosa dicono i giudici in estrema sintesi? Dicono che la principale teste d'accusa, Stefania Ariosto, non ha mentito, non aveva nessun interesse per farlo e aveva tutti gli elementi di conoscenza per denunciare un'ambiente, in cui la corruzione era pane quotidiano. Dunque è una teste attendibile in sé. Ma le sue accuse sono state confermate dalle testimonianze, pur balbettanti e reticenti di altri testi, hanno trovato riscontro nei conti bancari e dunque, per il capitolo Ariosto la tesi accusatoria è confermata. Previti, con soldi provenienti dalla Fininvest e usando come tramite l'avvocato Pacifico ha corrotto il giudice Squillante. Non per un episodio specifico, ma perché accettasse di essere a libro paga, stabilmente retribuito, per dare informazioni, intervenire su altri magistrati, corromperli a sua volta, con l'obiettivo di aggiustare i processi che interessa-*

*vano allo sponsor ufficiale: Silvio Berlusconi.*

*Passando invece al secondo capo di imputazione, quello relativo alla vicenda Sme, il tribunale ritiene che non esista prova della corruzione del giudice Filippo Verde, che decise in primo grado le sorti della Sme, con una sentenza presa collegialmente e confermata in altri gradi di giudizio. In altri termini, quella decisione è inattaccabile e non c'è prova che sia frutto di corruzione. Ma c'è un nodo che resta ancora da sciogliere. Il tribunale constata che il defunto Pietro Barilla, socio di Berlusconi nella cordata Iar, che sottrasse la Sme a De Benedetti, versò una tangente di 1 miliardo e 750 milioni, che furono gestiti dal solito triangolo Previti-Pacifico-Squillante. Dice anche che non c'è dubbio che si trattasse di corruzione, finalizzata alla positiva (per Berlusconi) soluzione della vertenza Sme. Di quei quattrini solo 100 milioni finirono a Squillante, che forse millantò un suo intervento. Le prove si fermano qui: corruttori senza corrotti. E nel dubbio assolve sia i corruttori che i presunti corrotti.*



Squillante a libro paga: nella stessa condizione cioè di un dipendente sempre a disposizione di un datore di lavoro secondo le sue esigenze e necessità

Faceva l'ufficiale pagatore nei confronti dei colleghi era il tramite tra gli erogatori e gli altri magistrati cui proporre di farsi corrompere e che avessero accettato

### LE PROVE DELLA CORRUZIONE

Valuta il Tribunale che nel caso di specie il materiale probatorio acquisito in dibattimento, integri prova sia per quanto attiene al contenuto dell'accordo corruttivo intercorso tra gli indicati corruttori, in primis Cesare PREVITI ed il magistrato SQUILLANTE Renato, sia per quanto attiene alla remunerazione del medesimo, nella specie sub forma di ripetuti pagamenti in contanti e tramite versamenti estero-su estero fino all'ultimo pagamento, contestato e rilevante in questa sede processuale, vale a dire la somma di 500 milioni di lire pari a \$ USA 434.404 di cui al famoso bonifico "Orologio" del 1/3/91.

La fonte prima di prova è costituita dalle dichiarazioni di Stefania Ariosto che rilevano essenzialmente in punto di natura e contenuto dell'accordo intervenuto tra PREVITI e SQUILLANTE, ma anche in punto di pagamenti erogati a quest'ultimo. Ed occorre innanzitutto fare una premessa e cioè sottolineare che nel "mare magnum" di circostanze, fatti, nomi e quant'altro riferiti dall'Ariosto, hanno rilievo fondamentale unicamente le circostanze che si riferiscono a quanto è stato oggetto di contestazione nel presente dibattimento che significativamente è limitato, quanto al soggetto pubblico Ufficiale, al solo Renato SQUILLANTE consigliere Istruttore Aggiunto, prima, e Presidente della Sezione Gip del Tribunale di Roma poi.

E ciò ha un ben fondato motivo nella peculiarità della gran parte delle dichiarazioni della Ariosto, che sono, come si dice, "de relato" e che solo per quanto riguarda SQUILLANTE si sono ulteriormente dettagliate e precisate in punto di riferimento al ruolo assunto dal medesimo, nonché con circostanze immediatamente viste dalla teste. Dichiarazioni che sono state poi riscontrate, nello specifico, da altre oggettive emergenze, prima di indagine e poi dibattimentali.

Il nucleo portante nel dire della Ariosto consta della esplicitazione di confidenze fatte dall'avvocato PREVITI che la teste ha riferito con parole anche diverse, ma che hanno in sé una valenza sostanziale unica ed incontestabile.

PREVITI disse che lui corrompeva i magistrati, che li aveva a libro-paga, che costoro erano al SUO servizio e che tale situazione era iniziata nell'80: disse in particolare che SQUILLANTE era a sua disposizione ed era anche il collettore del denaro frutto della corruzione in quanto lo riceveva sia per sé, sia per distribuirlo ad altri colleghi: PREVITI le parlò di lobby, creata appositamente su indicazione anche di CRAXI, che voleva disporre di "magistrati amici" e disse che tutto ciò era finalizzato ad ottenere vittorie delle imprese di suo interesse che avevano cause giudiziarie: ovvero al cd. "aggiustamento" di processi.

PREVITI disse anche che disponeva di un fondo illimitato messogli a disposizione presso Efibanca da Silvio Berlusconi, sia per corrompere i magistrati che per altre necessità.

Questa è la sostanza riferita da Stefania Ariosto, come proveniente da PREVITI, che non è un "quisque de populo" ma esattamente una delle parti necessarie dell'accordo corruttivo, da lui medesimo esplicitato - e con specifico riferimento a SQUILLANTE - come avente una peculiare natura aprioristica e sistematica e non specifica per un determinato atto.

Insieme alla natura dell'accordo, l'altro riferimento dichiarato dalla teste come proveniente da PREVITI concernente sempre il

magistrato SQUILLANTE Renato, attiene anche ad un altro aspetto fondamentale della messa a disposizione: particolarmente significativo in quanto si precisa che costui non solo prende i soldi per sé ma anche per gli altri colleghi, per far loro avere il prezzo della loro propria corruzione.

Già il termine "libro paga" che appartiene al linguaggio corrente, indica una a priori e generale disponibilità ad attivarsi, secondo le richieste dell'erogatore ed in conformità con lo scopo che il medesimo si prefigge; ovvero, nel caso, agire per rendere o intervenire per ottenere - pronunce o atti giudiziari favorevoli alle imprese che interessano all'erogatore: "libro-paga" infatti evoca il lavoro dipendente che viene retribuito non per una determinata e specifica prestazione, ma per l'attività lavorativa in quanto tale messa a disposizione del datore di lavoro, secondo le sue esigenze e necessità.

E si impone la riflessione che tutto ciò ha anche una sua logica interna proprio con riferimento a SQUILLANTE che era giudice istruttore prima, e poi sempre magistrato penale. Dirigente di un ufficio che, nelle grandi sedi giudiziarie - come certamente Roma e Milano - non esercita direttamente di norma le funzioni giurisdizionali e che certamente non esercita tali funzioni nel settore civile, che è invece l'ambito in cui per lo più, anche se non esclusivamente, si agitano questioni giudiziarie che interessano le aziende.

Che in tale contesto, pertanto, si profili una messa a disposizione generica ovvero un comportamento qualificabile come sistematico ed abituale pare non potersi seriamente dubitare.

Non si comprende in che cosa altro possa consistere la vendita della propria funzione se non in tale messa al servizio di sé in quanto titolare della funzione giudiziaria, per atti di propria competenza se del caso e, al di fuori della propria competenza tecnico-funzionale, per intervenire su altri colleghi specificamente competenti.

Giacché è anche ovvio (poiché il più contiene il meno) che se SQUILLANTE assolveva in specifico l'incarico "di pagatore" nei confronti di altri colleghi, non poteva che essere lui stesso il collegamento tra gli erogatori e gli altri magistrati cui proporre - e che avessero accettato a loro volta - di farsi corrompere; o anche solo nei cui confronti attuare un intervento o comunque una indebita ingerenza.

Ed invero ai fini della sussistenza del delitto di corruzione "è sufficiente anche solo una generica competenza dell'agente derivante dalla sua appartenenza ad un Ufficio Pubblico quando questa gli consenta in concreto una qualsiasi incidenza o ingerenza illecita".

Dunque è corretta la formulazione accusatoria che attribuisce a SQUILLANTE una condotta di vendita della funzione dietro corrispettivo, individuando il genus di atti, che effettivamente appartengono alla sua specifica generica competenza di un magistrato appartenente ad un assai rilevante ufficio giudiziario.

Sul nucleo portante di circostanze riferite dall'ARISTO quali provenienti da PREVITI, si innesta poi la dichiarazione di circostanze direttamente constatate dal teste ed in particolare l'affermazione di aver visto, in due occasioni, proprio SQUILLANTE ricevere denaro in quantità (mazzette fascettate una volta, ed una busta un'altra) da PREVITI.